

postaprevidenza valore

Fondo Pensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP)

Documento sul Regime Fiscale

(aggiornato alla data del 31 marzo 2010)

postaprevidenza valore

Documento sul Regime Fiscale Postaprevidenza Valore Fondo Pensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo a premio ricorrente (PIP)

La presente nota sintetica costituisce parte integrante della Nota Informativa di Postaprevidenza Valore.

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale. Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari, in quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57).

Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari

complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

Regime fiscale dei piani pensionistici individuali attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva dell'11%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza (art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 252/05).

Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'11% in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3% in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6%. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Rilevano, pertanto, tutti i periodi d'iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. A tal fine, rilevano anche gli anni di

iscrizione antecedenti al 1° gennaio 2007 fino ad un massimo di 15. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 12,5%. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato¹.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di :
1) richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale (ivi compresa, dunque, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007), applicando anche sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 il regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007; o

2) mantenere la distinzione fra il maturato prima e dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 applicando al primo la disciplina fiscale vigente al 31 dicembre 2006 e al secondo il nuovo regime.

Anticipazioni e riscatti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa in vigore dal 2007 prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione. Queste sono:

- anticipazioni (per un importo massimo pari al 75%) richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli,
- riscatti parziali (fino al 50% della posizione individuale maturata) determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione

per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione,

- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni,
- riscatto della posizione operato dagli eredi a causa della morte dell'Aderente.

Le somme erogate agli eredi in caso di morte dell'Aderente sono escluse dall'applicazione dell'imposta di successione (ripristinata per effetto dell'art. 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dall'art. 1, commi 77, 78, 79 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Le ritenute a titolo d'imposta nella misura del 23% o del 15% si applicano sulle somme erogate a titolo di riscatto o anticipazione al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Proseguimento volontaria

I rendimenti riconosciuti all'Aderente per l'eventuale periodo di prosecuzione volontaria alla forma pensionistica, oltre al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, sono considerati come parte integrante della prestazione previdenziale e, dunque, fruiscono della tassazione agevolata.

¹ Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

Poste Vita S.p.A. • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 • T (+39) 06549241 F (+39) 0654924203 • Partita IVA 05927271006
• Codice Fiscale 07066630638 • www.postevita.it • Capitale Sociale € 561.607.898,00 i.v. • Registro Imprese n. 29149/2000 • REA 934547 • Impresa iscritta alla
Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00133 e autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1144 del 12.03.1999 pubblicato sulla G.U.
n. 68 del 23.03.1999 e n.2462 del 14.09.2006 pubblicato su G.U. n. 225 del 27.09.2006.

